

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Vervio è socio di Azienda Energetica Valtellina e Valchiavenna S.p.A., di seguito <<AEVV>>, per una quota pari al 0,201% del capitale sociale;
- la società AEVV svolge direttamente le attività di distribuzione energia elettrica e progettazione, gestione e manutenzione impianti per trasporto energia elettrica;

Preso atto che:

- il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, ha riformato in modo significativo il quadro normativo afferente le società a partecipazione pubblica;
- in particolare, l'art. 4, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. statuisce che le amministrazioni pubbliche possono detenere, anche in via indiretta, quote nelle società che producono servizi di interesse generale, inclusa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali per lo svolgimento dei servizi medesimi;
- l'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. prevede la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie e che, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
- l'art. 24, comma 1, del D.Lgs n. 175/2016 e s.m.i. prevede che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data del 23 settembre 2016 in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 dello stesso D.Lgs., o che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 dello stesso D.Lgs., o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 dello stesso D.Lgs., sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 dello stesso D.Lgs.;
- l'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. prevede che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto delle partecipazioni societarie per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- l' art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. prevede che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, siano adottati ove le amministrazioni pubbliche rilevino la "necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4" (art. 20, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.);
- le operazioni di aggregazione tra società che esercitano servizi di interesse generale sono espressamente incentivate dall'art. 20, comma 2, lett. g), del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

Considerato che:

- A. ACSM-AGAM S.p.A. ("**ACSM-AGAM**") è una società quotata a partecipazione pubblica, attiva principalmente nelle province di Como e di Monza-Brianza ed anche nelle province di Venezia ed Udine tramite società del proprio gruppo, operante nei seguenti settori:
- distribuzione gas con circa 180.000 PdR gestiti di cui 140.000 in Lombardia;
 - servizio idrico con circa 16.000 clienti serviti;
 - vendita energia elettrica e gas con circa 16.000 clienti di energia elettrica e 160.000 clienti gas;
 - cogenerazione, teleriscaldamento e gestione calore con 430 clienti serviti dalla rete di TLR;
 - smaltimento tramite termovalorizzazione con oltre 80.000 tonnellate di rifiuti urbani smaltiti all'anno.
- B. A2A S.p.A. ("**A2A**") è una società quotata a partecipazione pubblica, attiva in Italia ed in Europa ed operante, tra gli altri, nei seguenti settori:
- generazione e trading con circa 10 GW di capacità installata e oltre 3.500 Mmc di gas venduti all'ingrosso;
 - vendita energia elettrica e gas con circa 1.000.000 clienti di energia elettrica e circa 1.100.000 clienti gas (punti di prelievo);
 - servizi di igiene ambientale, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani (circa 1.300.000 tonnellate di rifiuti raccolti e 2.600.000 tonnellate di rifiuti trattati);
 - teleriscaldamento e altri servizi energetici (circa 400.000 appartamenti equivalenti teleriscaldati);
 - distribuzione energia elettrica con oltre 13.000 GWh di energia elettrica distribuita;
 - distribuzione gas con circa 1.250.000 PdR gestiti;
 - servizio idrico integrato (circa 63 milioni di mc di acqua distribuiti);
 - altri servizi (videosorveglianza, trasmissione dati, telefonia e accessi ad internet).
- C. ASPEM S.p.A. ("**ASPEM**") è la *multi-utility* attiva in Provincia di Varese, controllata da A2A, operante, direttamente e attraverso altre società del proprio gruppo, nei seguenti settori:
- servizio idrico con circa 220.000 abitanti serviti;
 - servizi di igiene ambientale con circa 150.000 abitanti serviti;
 - distribuzione gas con circa 43.000 PdR attivi;
 - teleriscaldamento con 145 punti di riconsegna attiva sulla rete.
- D. Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. ("**AEVV**") è una società a partecipazione pubblica, Emittente Strumenti Finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2-bis del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, attiva nella provincia di Sondrio, operante sia direttamente sia attraverso le società del proprio gruppo, nei seguenti settori:
- distribuzione gas con circa 9.500 PdR serviti;
 - vendita energia elettrica e gas servendo circa 23.600 clienti di energia elettrica e 7.800 clienti gas;
 - gestione calore e altri servizi energetici;
 - distribuzione energia elettrica su 4 comuni;
 - gestione farmacie (3 farmacie);
 - illuminazione pubblica (8.000 punti luce in 4 comuni);
 - gestione parcheggi (2 parcheggi).

- E. Lario Reti Holding S.r.l. ("**LRH**") è una società a capitale interamente pubblico che opera nel servizio idrico integrato nelle province di Lecco e Como e tramite le proprie società controllate Lario Reti Gas S.r.l. e Acel Service S.r.l. nei seguenti settori:
- distribuzione gas con circa 78.000 PdR serviti;
 - vendita energia elettrica e gas servendo circa 6150 clienti di energia elettrica e 76.500 clienti gas;
 - gestione calore (18 impianti);
 - gestione impianti fotovoltaici (14 impianti).
- F. Il Comune di Como detiene il 24,8% del capitale sociale di ACSM-AGAM.
- G. Il Comune di Monza detiene il 27,1% del capitale sociale di ACSM-AGAM.
- H. Il Comune di Sondrio detiene il 40,38% del capitale sociale di AEVV.
- I. Il Comune di Varese detiene il 9,81% del capitale sociale di ASPEM.
- J. Nel corso degli ultimi mesi ACSM-AGAM, A2A, ASPEM, AEVV, LRH, il Comune di Como, il Comune di Monza, il Comune di Sondrio e il Comune di Varese (collettivamente, le "**Parti**"), hanno svolto un'analisi per verificare l'esistenza dei presupposti di un progetto di sviluppo concentrato nella Lombardia settentrionale, avente come obiettivo principale la condivisione di linee strategiche di crescita volte – attraverso la valorizzazione delle singole società di settore, dei loro *brand* e del loro attuale presidio territoriale – all'attivazione di sinergie commerciali, industriali ed operative, tramite un'aggregazione industriale e societaria (il "**Progetto di Aggregazione**").
- K. In particolare, nell'intenzione delle Parti, il Progetto di Aggregazione è finalizzato a creare, *inter alia*, un *player* caratterizzato da un'"anima" di natura territoriale e da una "guida" di natura industriale, garantendo altresì il bilanciamento dei vari interessi coinvolti, nonché il mantenimento di una presenza sostenibile di lungo periodo.
- L. Nell'ambito delle discussioni relative al Progetto di Aggregazione, le Parti hanno valutato l'opportunità di procedere allo stesso in diverse fasi e, più precisamente, tramite operazioni di integrazione societaria in ACSM-AGAM e successivi conferimenti in società neocostituite ("**NewCo**") e/o in società già esistenti ("**Società Preesistenti**") dei rami d'azienda ricevuti dalla stessa ACSM-AGAM a seguito delle predette operazioni di integrazione societaria o comunque già detenuti dalla stessa.
- M. In particolare, è previsto che il Progetto di Aggregazione venga attuato sulla base dei seguenti passaggi:
- (i) il conferimento da parte di A2A S.p.A. in A2A Idro4 S.r.l. di n. 4 centrali idroelettriche localizzate nella Lombardia Settentrionale insieme ai rapporti, attività e passività ad essi relativi;
 - (ii) le fusioni per incorporazione in ACSM-AGAM di A2A Idro4 S.r.l., ACEL Service S.r.l., AEVV Energie S.r.l., ASPEM, AEVV e Lario Reti Gas S.r.l. (la "**Fusione**" e le "**Società Incorporande**");
 - (iii) la scissione da A2A Energia S.p.A. (la "**Società Scissa**") ad ACSM-AGAM del ramo d'azienda costituito dai clienti energia localizzati nella provincia di Varese (la "**Scissione**");

- (iv) la costituzione delle NewCo in cui ACSM-AGAM conferirà, in parte, i rami di azienda ricevuti per effetto della Fusione e della Scissione;
 - (v) l'esecuzione da parte di ACSM-AGAM dei conferimenti in natura dei rami di azienda ricevuti per effetto della Fusione e della Scissione nonché di alcuni rami di azienda già detenuti da ACSM-AGAM nelle NewCo e nelle Società Preesistenti (i **"Conferimenti"**);
- N. A questo riguardo, si rileva che nelle scorse settimane le Parti hanno raggiunto gli accordi per implementare il Progetto di Aggregazione ed è stato, quindi, negoziato il contenuto di un accordo quadro (l'**"Accordo Quadro"**) con cui vengono regolate, *inter alia*, (i) le attività ed i passaggi necessari per implementare il Progetto di Aggregazione, (ii) la definizione del modello organizzativo e del piano industriale di ACSM-AGAM successivamente alla realizzazione del Progetto di Aggregazione, (iii) la definizione della *corporate governance* di ACSM-AGAM e di tutte le società che saranno controllate dalla stessa a seguito del Progetto di Aggregazione e (iv) il nuovo statuto di ACSM-AGAM.
- O. L'Accordo Quadro prevede che l'implementazione del Progetto di Aggregazione è sospensivamente condizionata all'avveramento di specifiche condizioni sospensive, tra cui, in particolare, il rilascio del parere positivo del perito nominato dal Tribunale di Monza (*i.e.* Reconta Ernst & Young S.p.A.) sul rapporto di cambio della Fusione e della Scissione, espresso nella relazione sulla congruità del rapporto di cambio redatta ai sensi dell'articolo 2501-*sexies*, Codice Civile.
- P. Con riferimento alla Fusione e alla Scissione, si rileva che:
- (i) a seguito della Fusione e della Scissione lo statuto di ACSM-AGAM subirà alcune modifiche indicate più nel dettaglio nel progetto di Fusione e nel progetto di Scissione;
 - (ii) per effetto della Fusione e della Scissione, ACSM-AGAM realizzerà un aumento del proprio capitale sociale di Euro 120.724.700,00, dagli attuali Euro 76.619.105,00 ad Euro 197.343.805,00, con emissione di n. 120.724.700 nuove azioni di ACSM-AGAM da assegnarsi a, rispettivamente, i soci delle Società Incorporande e al socio unico della Società Scissa sulla base dei rapporti di cambio definiti;
 - (iii) gli effetti giuridici della Fusione e delle Scissione decorreranno, ai sensi degli articoli 2504-*bis*, secondo comma, e 2506-*quater*, Codice Civile, dalla data in cui sarà eseguita presso il competente Registro delle Imprese l'ultima delle iscrizioni previste dagli articoli 2504, e 2506-*ter*, quinto comma Codice Civile, o dalla successiva data eventualmente indicata nell'atto di fusione e scissione;
 - (iv) ai fini contabili e fiscali e per gli effetti di cui all'articolo 2501-*ter*, primo comma, n. 6, Codice Civile, le operazioni delle Società Incorporande e della Società Scissa saranno imputate al bilancio di ACSM-AGAM, a decorrere dalla data di efficacia di, rispettivamente, la fusione e la scissione;
 - (v) non esistono particolari categorie di soci in alcuna delle società partecipanti, e non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti all'operazione;

- (vi) per effetto della Fusione e della Scissione verrà operata una modifica significativa dell'oggetto sociale di ACSM-AGAM, pertanto gli azionisti di ACSM-AGAM assenti o dissenzienti avranno la facoltà di esercitare il recesso ai sensi dell'articolo 2437, lett. a), Codice Civile. Tale modifica dell'oggetto sociale di ACSM-AGAM comporta anche la facoltà di esercizio del recesso da parte dei soci assenti o dissenzienti di ASPEM e AEVV in quanto le attività sociali ulteriori non sono ad oggi previste nell'oggetto sociale di, rispettivamente, ASPEM e AEVV. Infine, è fatto salvo il diritto di recesso di cui all'articolo 2473, Codice Civile, per i soci assenti o dissenzienti di quelle società partecipanti che siano S.r.l.

Considerato, inoltre, che:

- Q. I consigli di amministrazione di, rispettivamente, LRH, in data 22 gennaio 2018, e A2A, in data 23 gennaio 2018, hanno approvato il contenuto dell'Accordo Quadro (e dei relativi allegati) nonché la sottoscrizione dello stesso.
- R. I consigli di amministrazione di ACSM-AGAM, ASPEM e AEVV, in data 23 gennaio 2018, hanno approvato:
- (i) il contenuto dell'Accordo Quadro (ed i relativi allegati);
 - (ii) il progetto di Fusione (ed i relativi allegati).
- S. I consigli di amministrazione di, rispettivamente, Lario Reti Gas S.r.l. e ACEL Service S.r.l., in data 22 gennaio 2018, A2A Idro4 S.r.l. e AEVV Energie S.r.l., in data 23 gennaio 2018, hanno approvato il progetto di Fusione (ed i relativi allegati).
- T. In aggiunta, sempre in data 23 gennaio 2018, i consigli di amministrazione di ACSM-AGAM e della Società Scissa hanno approvato il progetto di Scissione (ed i relativi allegati).
- U. In pari data, ACSM-AGAM, A2A, ASPEM, AEVV e LRH hanno sottoscritto l'Accordo Quadro (comprensivo dei relativi allegati).
- V. In data 15 febbraio 2018, ACSM-AGAM, A2A, ASPEM, AEVV e LRH hanno sottoscritto un accordo modificativo dell'Accordo Quadro (l' "**Accordo Modificativo all'Accordo Quadro**") al solo fine di recepire alcune minime modifiche di carattere tecnico tra cui, in particolare: (i) alcune precisazioni nelle definizioni di "*Comunicazioni alle Rappresentanze Sindacali per la Scissione*", "*Esperto Indipendente*" e "*Valutazione dei Conferimenti*"; (ii) le nuove date condivise per le assemblee straordinarie di Fusione, per le assemblee straordinarie di Scissione, il termine di avveramento per alcune delle condizioni sospensive (inclusa la data di rilascio del parere del perito nominato dal Tribunale di Monza sul rapporto di cambio della Fusione e della Scissione); (iii) l'indicazione all'Allegato 10 dell'Accordo Quadro che il Comune di Sondrio detiene una partecipazione in A.E.V.V. S.p.A. tramite la società S.EC.AM. S.p.A. pari a n. 132 azioni; (iv) l'inserimento della possibilità per le società partecipanti alla Fusione e alla Scissione di effettuare ulteriori attività rispetto a quelle ad oggi previste solo in quanto tecnicamente necessarie per finalizzare l'aggregazione.

Ritenuto che:

- il Progetto di Aggregazione risulta idoneo a perseguire i seguenti obiettivi:
 - (i) con riferimento al segmento della distribuzione gas: l'ottimizzazione, l'efficientamento e lo sviluppo del servizio erogato nelle aree servite;
 - (ii) con riguardo al segmento della vendita del gas e dell'energia elettrica: il mantenimento e lo sviluppo dei presidi territoriali, la valorizzazione dei brand esistenti, la valorizzazione e lo sviluppo della base clienti attuale, l'integrazione e la razionalizzazione degli approvvigionamenti;
 - (iii) per il segmento «*smart city*» e servizi innovativi: investimenti nel settore ICT agevolando lo sviluppo del modello *smart city* tramite incremento del business dell'illuminazione pubblica e di soluzioni per il settore pubblico, avvio di progetti innovativi (ad es. e-mobility) con particolare riferimento alle tecnologie «*green*»;
 - (iv) in relazione al segmento dell'efficienza energetica TLR e gestioni calore: lo sviluppo di offerte come ESCO, dei servizi di efficienza energetica e della microgenerazione;
 - (v) per il settore dell'ambiente: il consolidamento e lo sviluppo delle attività di raccolta anche per valorizzare l'assetto impiantistico esistente ed i nuovi impianti;
 - (vi) con riguardo alla distribuzione dell'energia elettrica: l'ottimizzazione e l'efficientamento del servizio erogato in Valchiavenna e Valtellina;
 - (vii) per il segmento del ciclo idrico integrato: la gestione del servizio idrico fino alla scadenza delle concessioni di ACSM-AGAM e di ASPEM;
- l'aggregazione tra società consente di delineare un disegno imprenditoriale di ampio respiro destinato a produrre valore nel tempo per gli azionisti delle Società e per i territori di riferimento creando le condizioni per migliorare i servizi pubblici e di pubblica utilità in genere, nonché le attività collaterali relative al soddisfacimento di bisogni e alle esigenze della collettività e per valorizzare il presidio territoriale e la tutela occupazionale;
- l'aggregazione favorisce lo sviluppo di sinergie con potenzialità di miglioramento della quantità e della varietà dei servizi offerti, con efficienze specifiche, tangibili e traslabili sul consumatore;
- l'aggregazione genererebbe valore aggiunto grazie alla unicità derivante dalle caratteristiche territoriali dei soggetti coinvolti con una ridefinizione dell'oggetto sociale ampliato e ricalibrato sulle attività che l'eventuale nuovo soggetto sarà chiamato a svolgere, consentendo di meglio affrontare la concorrenza;
- l'aggregazione è perfettamente coerente con la politica aggregativa sviluppata in Italia, finalizzata a creare *multiutility* di dimensioni tali da garantire una gestione efficiente dei servizi pubblici attraverso la messa in condivisione delle potenzialità che i vari soggetti possono esprimere se si aggregano e superano la logica delle divisioni o settorialità;
- l'aggregazione risulta uno degli obiettivi che il legislatore si è prefisso nel riordinare la materia delle partecipazioni pubbliche. Ciò risulta in particolare:
 - dall'art. 18, comma 1, lett. m) n. 3) della legge 7 agosto 2015 n. 124 che testualmente prevede per le società partecipate dagli enti locali "...la riduzione

dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione ...";

- dall'Analisi di Impatto della Regolamentazione (A.I.R.) relativa allo schema di decreto legislativo recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", in cui, alla sezione I lett. B), si individuano tra gli obiettivi di breve periodo (operativi) anche il seguente "... ridurre il numero di società pubbliche...";
- dall'art. 20 del citato D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. il quale nel disciplinare il piano di razionalizzazione periodica delle società pubbliche individua tra le azioni di razionalizzazione le aggregazioni (comma 2, lett. g);
- il Progetto di Aggregazione come riportato nell'Accordo Quadro e nell'Accordo Modificativo dell'Accordo Quadro ed i progetti di Fusione e Scissione approvati dalle società coinvolte danno piena attuazione a quanto previsto nelle linee guida approvate dal Consiglio Comunale.

Atteso che nell'attuale quadro normativo di riferimento:

- per quanto riguarda la società di cui il Comune è socio, l'aggregazione è effettuata per il tramite della Fusione e ciò in forza:
 - del disposto del richiamato art. 20 del d. lgs. n. 175/2016 e s.m.i. ed in particolare dei commi 1 e 2 lett. g);
 - dei contenuti delle Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. approvate dalla Corte dei conti- Sezione delle Autonomie, con propria deliberazione n. 19 del 21/07/2017, le quali individuano quali azioni di razionalizzazione possibili, da indicare nella sezione 5 del piano *standard* allegato alla suddetta delibera della Corte dei Conti, le seguenti:
 - 5.2 – Cessione/Alienazione quote;
 - 5.3 – Liquidazione;
 - 5.4 – Fusione/Incorporazione;
- la Fusione è legata all'individuazione di un soggetto con caratteristiche infungibili in quanto non costituisce un atto di mera disposizione diretto a trasferire la titolarità di una partecipazione azionaria o di affidamento di servizi, ma un modello organizzativo che deve essere valutato in maniera autonoma, sulla base del suo effettivo significato economico.

Tali conclusioni risultano confermate anche dal giudice amministrativo che nell'ambito di un ricorso proposto contro un caso di fusione ha prima respinto la domanda cautelare (ordinanza n. 273/05 del TAR Lombardia – Sezione di Brescia) e successivamente respinto l'appello per l'annullamento della predetta ordinanza (ordinanza n. 1610/05 del Consiglio di Stato, sez.VI); il TAR Lombardia – Sezione di Brescia, con l'ordinanza 273/05, ha infatti evidenziato che *"la fusione ha un senso se è utile sulla base di una valutazione economica e all'interno di una prospettiva industriale di lungo periodo, circostanze che non possono normalmente emergere attraverso un confronto concorrenziale condotto secondo le procedure amministrative"*; il richiamato Consiglio di Stato ha altresì ribadito che *"con la fusione si realizza un modulo organizzativo che integra strutture societarie e non un ricorso al mercato per la scelta di un gestore di servizi pubblici locali"*; di nuovo il TAR Lombardia, Sezione di Brescia, con ordinanza n.

420/2005, ha statuito che "la fusione in quanto modello organizzativo autonomo non è sottoposta alle regole dell'evidenza pubblica ma soltanto ai limiti sulle concentrazioni e sulle pratiche anticoncorrenziali".

Visti:

- l'art. 42, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che attribuisce al Consiglio Comunale competenza in materia di partecipazione dell'ente locale a società di capitali;
- lo statuto comunale;
- i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
- il parere espresso, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, dall'organo di revisione.

Con ____voti favorevoli e ____voti contrari, espressi in forma palese, essendo ____ i presenti, dei quali __votanti e ____astenuti;

DELIBERA

- 1. Di approvare** il progetto di Fusione già approvato dai consigli di amministrazione di ACSM-AGAM, e [ASPEM o AEVV] il 23 gennaio 2018 e successivamente depositato presso i competenti Registri delle Imprese nonché presso le sedi delle medesime società;
- 2. Di autorizzare** il Sindaco o suo delegato – subordinatamente al rilascio del parere positivo del perito nominato dal Tribunale di Monza sul rapporto di cambio della Fusione e della Scissione – a partecipare all'assemblea straordinaria di Fusione di [ASPEM o AEVV] al fine di votare a favore dell'approvazione del progetto di Fusione;

SUCCESSIVAMENTE

Con voti ____ favorevoli e ____ contrari espressi in forma palese, essendo ____ i presenti di cui __votanti e __ astenuti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 3. Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.